



Ai Sindaci degli Enti locali coinvolti nella sperimentazione care leavers

e p.c.: Ai referenti regionali e di Ambito del progetto Care leavers

Con l'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017, si è disposta, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (i cd Care Leavers).

Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018 sono state ripartite le somme riservate al finanziamento dei suddetti interventi.

Nel corso del 2019, con il supporto dell'Istituto degli Innocenti in qualità di Assistenza tecnica nazionale, è stata avviata la sperimentazione negli Ambiti territoriali individuati dalle Regioni aderenti al percorso progettuale con l'obiettivo di accompagnare i Care Leavers verso l'età adulta attraverso la definizione di progetti per l'autonomia che riescano a beneficiare di un adeguato supporto da parte del sistema formale e informale di aiuto.

La sperimentazione individua come centrale per l'attuazione degli interventi finalizzati ai care leavers la definizione di un progetto individualizzato per l'autonomia, definito con l'attiva partecipazione del ragazzo/ragazza. La definizione del progetto richiede che sia svolta preventivamente una valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del beneficiario, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dei fattori ambientali e di supporto presenti.

Il ragazzo o la ragazza, accompagnato dagli operatori coinvolti nella definizione del progetto personale, può scegliere di intraprendere un percorso di studi superiori/universitari o un percorso di formazione professionale e orientamento al lavoro / inserimento lavorativo. La sperimentazione individua come figura chiave e innovativa il tutor per l'autonomia, a cui è attribuita l'importante funzione di accompagnatore e di mentoring a supporto del ragazzo e della ragazza beneficiari.

I care leavers che posseggano un valore ISEE in corso di validità non superiore a 9360 euro annui potranno contare su un sostegno economico che equivarrà a l'ammontare del Reddito di Cittadinanza, o ad una borsa per l'autonomia, che non potrà superare i 780 euro mensili, stanziata con le somme del

Fondo “Care Leavers”. La gestione della Sperimentazione prevede una governance multilivello che, sul piano nazionale, si esprime attraverso una Cabina di regia cui partecipa una rappresentanza di ANCI. Tale organismo ha finalità di analisi e verifica sull’attuazione degli interventi, con una specifica funzione di confronto e raccordo sulle questioni aperte che necessitano di una particolare attenzione al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo.

A oltre un anno e mezzo dall’avvio, la verifica in itinere ha reso evidente che due degli elementi ritenuti maggiormente rilevanti e “critici” per i Care Leavers coinvolti nel progetto riguardano la questione abitativa e la residenza.

Le **problematiche alloggiative** sono certamente diffuse, tuttavia i Care Leavers riscontrano difficoltà particolari nel trovare una sistemazione abitativa in quanto giovani senza una famiglia in grado di aiutarli; l’insostenibilità delle caparre o l’impossibilità di fornire garanzie per il pagamento dell’affitto possono quindi diventare ostacoli che mettono a rischio gli esiti finali di progetti per la loro protezione e tutela, sostenuti per anni dal sistema dei servizi pubblici. Per fare fronte a queste problematiche, i referenti territoriali sono stati sollecitati a favorire all’interno dei Tavoli interistituzionali comunali o di ambito, previsti dalla governance della Sperimentazione, la presenza di soggetti e di organizzazioni in grado di rispondere a problemi legati alla locazione e con i quali sviluppare iniziative condivise ed esplorare nuove soluzioni. Con la presente comunicazione, in considerazione del fatto che non sempre questa sollecitazione è stata raccolta, si invita pertanto, a porre particolare attenzione a questi aspetti, anche usufruendo del supporto operativo dell’Assistenza tecnica nazionale.

A tal proposito, si segnala che anche la possibilità di attivare le cd. Agenzie sociali per la locazione (ASLO) operative in alcune realtà territoriali grazie al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione ex lege Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, potrebbe supportare i giovani care leavers a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato attraverso l’erogazione di un contributo sia per proprietari che per gli inquilini. Tali sportelli comunali o di ambito ai quali è affidato il compito di favorire la mobilità abitativa mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie/soggetti vulnerabili, promuovono, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi della normativa regionale di riferimento a canoni inferiori rispetto a quelli praticati sul libero mercato.

Infatti, l’attivabilità delle risorse del “Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione” (istituito dall’art. 11, c. 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 431) e di quelle del “Fondo inquilini morosi incolpevoli” (istituito ai sensi dell’art. 6, c. 5, del DL 31 agosto 2013, n. 102) potrebbero rappresentare due importanti strumenti utilizzati per l’attuazione delle politiche abitative a livello nazionale. Il primo dei due Fondi è, infatti, una misura di sostegno al reddito per le categorie sociali più deboli, consistente nell’erogazione di un contributo parziale per il pagamento dell’affitto a favore di inquilini, i quali, pur avendo i requisiti, non riescono ad accedere al sistema di edilizia residenziale pubblica. Il secondo strumento è finalizzato ad agevolare la ricerca di una nuova abitazione da parte dei soggetti sottoposti a procedura di sfratto per morosità incolpevole.

Per quanto riguarda la **residenza**, accade frequentemente che gli operatori di molti ambiti territoriali incontrino ostacoli nell’individuare una soluzione per collocare la residenza anagrafica dei ragazzi in un luogo alternativo a quello della famiglia di origine; infatti, i Care Leavers sono accolti presso Comunità di accoglienza oppure in appartamenti per l’autonomia dove non possono prendere la residenza anagrafica. Ciò fa sì che i ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza siano costretti quasi sempre a mantenere la residenza presso il nucleo familiare di origine, con il quale essi non intendono avere ulteriori legami.

Tale situazione provoca conseguenze sia dal punto di vista del calcolo dell’ISEE familiare, che per la dichiarazione ISEE autonoma del ragazzo e impatta sulle conseguenti prestazioni sociali o sulle misure di contrasto alla povertà.

L'impossibilità di formare un nucleo a sè rende non attivabile il beneficio del Reddito di Cittadinanza anche per coloro che, durante la minore età sono stati allontanati dalla famiglia di origine con provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria e collocati in affidamento eterofamiliare: nonostante questi ragazzi, al compimento dei 18 anni, non abbiano il prosieguo amministrativo, ma restino ospiti presso la famiglia affidataria in attesa dell'ottenimento di un alloggio autonomo mantenendo la residenza presso gli affidatari, vengono comunque, da parte di alcune anagrafi comunali, collocati nello stato di famiglia degli affidatari in contrasto con quanto previsto dal Decreto direttoriale 347 del 4 ottobre 2019.

Alcune esperienze di successo hanno visto l'accesso del ragazzo o della ragazza all'istituto della residenza fittizia, misura che nasce per altre categorie di soggetti ma che può essere immaginata utile, in modo temporaneo, anche per i giovani Care Leavers nell'attesa che riescano a trovare una soluzione abitativa adeguata nella quale trasferire la residenza.

Si evidenzia a tale proposito che il tema della residenza è cruciale, poiché questa è la condizione per l'accesso a una serie di diritti fondamentali (sociali, civili e politici) oggetto della più alta protezione nel nostro ordinamento. L'art. 14 T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) affida al Comune la gestione dei servizi elettorali, di stato civile e di anagrafe.

Nei Comuni ove è stata concessa la residenza fittizia, i ragazzi e le ragazze sono stati messi in condizioni di poter accedere ai benefici economici di cui hanno diritto in tempi rapidi. Tuttavia, tale disponibilità non è uniformemente diffusa sul territorio nazionale.

In conclusione, si segnala che, nel prossimo futuro, la sperimentazione a favore dei Care Leavers è destinata ad estendersi sui territori, coinvolgendo un numero sempre crescente di operatori e di ragazzi. Pertanto si sottopone all'attenzione delle SS.LL. la necessità di attivare soluzioni - quali quelle sopra proposte - che permettano di tutelare il diritto all'abitare e alla residenza anagrafica anche per tali persone.

Il Direttore Generale
Angelo Marano

Il Segretario Generale
Veronica Nicotra



Firmato digitalmente da
MARANO ANGELO FABIO
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



NICOTRA
VERONICA
28.04.2021
15:33:37
UTC